



Automobile Club d'Italia

Unità Territoriale di Lecce

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 8 DEL 23/05/2023 IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3888 del 23/12/2022, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali titolari di centri di responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016/2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della L. n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica 20", stipulata dalla Consip SpA con la società EDISON ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n. 14 per le regioni Puglia e Basilicata;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica n. 20", si prevede una spesa annua di € 20.000,00;

VISTO che la società EDISON ENERGIA SPA, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso il punto di prelievo, sito in Lecce alla via G. Candido, 2 alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 1 luglio 2023;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società EDISON ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 92887643B0 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. ZD43B0AEC6;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

VISTA la determina a contrarre n° 6 del 28/4/2023, in cui si dichiarava di aderire alla convenzione Consip;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016; il

D.P.R. .n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 20" per il lotto 14, stipulata tra Consip e U.T. ACI di Lecce ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 17 dicembre 2013,

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; di aderire alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n.14 per le regioni Puglia e Basilicata, aggiudicato alla società EDISON ENERGIA SPA per il periodo 1/07/2023 – 30/06/2024;

di sottoscrivere l'ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni "Energia Elettrica 20", lotto 14, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale di Lecce e la società EDISON ENERGIA SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo avrà la durata di dodici mesi a decorrere presumibilmente dal 1/07/2023 data di attivazione.

L'importo di € 20.000,00 oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2023/24 (€ 10000,00 esclusa IVA per l'anno 2023, € 10000,00 esclusa IVA per l'anno 2024) al 4441 quale Centro di Responsabilità Gestore

F.to Il Responsabile Unico del
Procedimento
(*Dr. Gabriele Peciccia*)